



RISPOSTE CHIARIMENTI

OGGETTO:

**PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI N°1 MICROSCOPIO OPERATORIO
(Lotto Unico)
ID NEGOZIAZIONE : 2500774
CIG: 8191420D9D**

QUESITO N°4

"...nelle risposte ai chiarimenti al quesito n.3 si cita il contributo ANAC. Volevamo farle notare che sul Disciplinare di gara non è richiamato in nessun articolo e neanche nella documentazione da inviare il sopra citato documento, inoltre neanche l'elenco della documentazione richiesta inserito sul ME.PA. riporta la casella indicante tale contributo. Si chiede di sapere, in quale punto del disciplinare è richiesta tale adempienza? Dove va inserito sul ME.PA tale documento?"

CHIARIMENTO N°4

In riferimento a quanto richiesto, per mero refuso, il contributo ANAC, non è stato richiamato nel disciplinare di gara e conseguenzialmente non è stata considerata nessuna voce sul MePA. Come previsto da acquistinretepa gestito dal MEF, il documento di avvenuto pagamento del contributo ANAC, può essere inoltrato al seguente indirizzo di posta elettronica:

fornitureservizi.direttore@pec.aspcs.gov.it

facendo riferimento alla procedura di gara in oggetto indicata.

Detto questo, ritengo superfluo rammentare che l'operatore che intende partecipare a procedure di scelta per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, dopo una certa soglia è tenuto al versamento del contributo, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019, [Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018](#), in Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n.266 per l'anno 2019.

QUESITO N°5

"...Possibilità di inserimento rapido della lampada di back up identica a quella principale" si chiede la possibilità di offrire un microscopio con tecnologia equivalente, migliorativa in termini tecnologici. Infatti il nostro microscopio possiede un'innovativa quadrupla fonte LED brevettata che non utilizza l'obsoleto meccanismo di backup grazie alla durata molto elevata delle lampade a luce fredda LED che nel ns caso specifico sono garantite per 60.000 ore, pari a 25 anni considerando un utilizzo medio di 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana"

CHIARIMENTO N°5



U.O.C. FORNITURE SERVIZI E LOGISTICA

L'art. 68 vigente, non prevede più che "l'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con la separata dichiarazione che allega all'offerta (art.68 comma 6 , d.lgs. 163/2006), mentre ha mantenuto "la possibilità di dimostrare nell'offerta con qualsiasi mezzo appropriato..... che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche" (art. 68, commi 7 e 8, del d.lgs. 50/2016 che si cita).

7. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'[articolo 86](#), che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

8. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 5, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi a una norma che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'[articolo 86](#), che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'amministrazione aggiudicatrice.

Dunque allorché un concorrente intenda avvalersi della clausola di equivalenza, ha l'onere di dimostrare l'equivalenza stessa tra i prodotti, non potendo pretendere che di tale accertamento si faccia carico la Commissione di gara.

Ciò detto, v'è da dire che **l'onere della prova dell'equivalenza grava sull'offerente**, residuando invero in capo alla stazione appaltante la valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche, senza che possa ravvisarsi in capo alla stessa un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza.